REGOLAMENTO (CEE) N. 251/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3807/92 in ordine a talune disposzioni relative al settore delle carni bovine a seguito della sostituzione del regolamento (CEE) n. 569/88 con il regolamento (CEE) n. 3002/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (3) è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 75/93 (5), onde garantire che tali prodotti non vengano sviati dall'utilizzazione o dalla destinazione prevista; che, di conseguenza, con il regolamento (CEE) n. 3807/92 della Commissione (6), sono state istituite alcune modifiche relative al settore delle carni bovine; che l'introduzione di tali modifiche rende necessario modificare altresì il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate, congelate, provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere esportate (7); che appare opportuno inserire tale modifica nel regolamento (CEE) n. 3807/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3807/92 è inserito il seguente articolo:

« *Articolo 2 bis*

Articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2824/85 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

In caso di applicazione dell'articolo 4, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e i documenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3002/92, nonché la dichiaraione di esportazione e, se del caso, la casella 106 dell'esemplare di controllo T 5, recano una o più delle diciture seguenti:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CEE) nº 2824/85],

Interventionsprodukter uden restitution (forordning (EØF) nr. 2824/85),

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung (Verordnung (EWG) Nr. 2824/85),

Προϊόντα παρεμβάσεως χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2824/85],

Intervention products without refund [Regulation (EEC) No 2824/85],

Produits d'intervention sans restitution [règlement (CEE) nº 2824/85],

Prodotti d'intervento senza restituzione [regolamento (CEE) n. 2824/85],

Interventieprodukten zonder restitutie (Verordening (EEG) nr. 2824/85),

Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CEE) nº 2824/85]." »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.
(3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
(5) GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 5.
(6) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 33.
(7) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.